



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento della fornitura di sei spazzatrici e relativi servizi di manutenzione "full service" e altri accessori - appalto n. 1/18 - CUP n. I31E16000880005 - CIG n. 7380853892 (lotto 1) - 7380872840 (lotto 2) - 73809085f6 (lotto 3) - App. n. 1/18 - QUESITO DEL 01/03/2018, PROT. ASP N. 2552.

Quesito n. 1: L'Operatore chiede:

"Nel caso in cui il servizio di manutenzione Full Service relativo alla gara in oggetto fosse effettuato anche dalla ns. Officina autorizzata di zona, dovremmo ricorrere all'istituto del subappalto?"

E nella suddetta eventualità (...) è possibile indicare una sola azienda subappaltatrice, invece della terna prevista dall'art. 105, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016?"

Risposta:

Ai sensi del Par. 9 del Disciplinare di Gara, è ammesso per ogni lotto il subappalto del solo servizio di manutenzione "Full Service", nei limiti e secondo quanto ivi previsto, e comunque in conformità all'art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

E', dunque, facoltà dell'Operatore Economico che concorre all'affidamento di ciascun lotto eseguire il servizio di manutenzione "Full Service" in proprio -eventualmente in forma di R.T.I.-, oppure subappaltare a terzi il servizio.

Ai sensi del suddetto Par. 9 e dell'art. 105, co. 6, D.lgs. n. 50/2016 -nel testo vigente- è comunque obbligatoria, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, l'indicazione della "terna" di Subappaltatori, pena il divieto di subappalto.

Asti, li 5 marzo 2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Gianluigi Masino